

LA LEGGE SUL “DOPO DI NOI”

Il testo unificato, approvato alla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016, è frutto del lavoro di sintesi della Commissione Affari sociali di diverse proposte di legge, che raccolgono i contenuti di una precedente proposta di legge a prima firma Livia Turco esaminata durante la precedente legislatura.

Il provvedimento più conosciuto come proposta di legge sul “dopo di noi” mira a introdurre misure che tutelino i disabili gravi nel periodo di vita successivo alla scomparsa dei genitori.

In particolare, si propone di aumentare le tutele e potenziare i diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Trattandosi di materia che riserva allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e alle Regioni l'attuazione dei servizi nonché il controllo, il provvedimento delinea la procedura per individuare i livelli minimi essenziali delle prestazioni e nelle more del loro integrale finanziamento prevede l'indicazione di obiettivi di servizio per garantire l'omogeneità territoriale dell'accesso ai servizi del “dopo di noi”. Ciascuna Regione provvederà con autonomi interventi normativi.

Frutto dell'esperienza maturata in alcune Regioni, negli enti locali così come nel mondo del volontariato e del terzo settore, il testo parte dall'esigenza del disabile grave di continuare nella realizzazione del proprio “progetto di vita”, evitando il rischio di istituzionalizzazione nel momento in cui viene meno la famiglia e perciò è previsto il potenziamento delle esperienze di comunità e di cohousing.

Il tema del “dopo di noi” è affrontato inoltre anche mediante la previsione di una serie di agevolazioni a vantaggio dei trust istituiti in favore dei disabili gravi. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per l'approvazione definitiva.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” AC 680 - 1352 - 2205 - 2456 - 2578, - 2682 (relatore Elena Carnevali del PD) e ai relativi [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati.

DESTINATARI DELLE MISURE DI ASSISTENZA

Destinatari delle previste misure di assistenza, cura e protezione sono le **persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare**, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. In tal senso, le misure prevedono **la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori**, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI ASSISTENZA

Trattandosi di **disciplina di competenza delle Regioni**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma della Costituzione, il provvedimento disciplina le modalità di determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e gli obiettivi di servizio** che gli enti territoriali devono garantire, e che lo Stato definisce ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 68/2011; nelle more del completamento di questo procedimento, il provvedimento in esame ne affida la determinazione a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E DISABILI PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

Al fine di adottare le misure previste, viene istituito il **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare**, con una dotazione di **90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018**.

Il Fondo è ripartito tra le Regioni ed è destinato all'**attuazione degli obiettivi di servizio** e, in particolare, ad attivare e potenziare programmi ed interventi volti a favorire **percorsi di deistituzionalizzazione, e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento** che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità; a realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza; realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di strutture e soluzioni alloggiative di tipo familiare e di *co-housing*; sviluppare **programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile dei disabili gravi**. In attuazione del principio di **sussidiarietà orizzontale**, al finanziamento dei programmi e degli interventi citati possono concorrere le Regioni, gli Enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE POLIZZE ASSICURATIVE

Il provvedimento potenzia la detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, con l'incremento della somma dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte che si può **destrarre da 530 a 750 euro per anno di imposta**.

ISTITUZIONE DEI TRUST A FAVORE DEI DISABILI GRAVI

Il testo stabilisce una serie agevolazioni a vantaggio dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata, prevedendo che i trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust*, all'atto della loro istituzione o anche successivamente, siano esenti dall'imposta di successione e donazione purché il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore sono istituiti.

Il trust è un istituto giuridico con cui una o più persone trasferiscono beni e diritti al trustee (gestore), il quale assume l'obbligo di amministrarli nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine determinato. In caso di persona disabile grave il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno. Il trust non è un soggetto giuridico come una società o una persona fisica, ma un rapporto giuridico in forza del quale determinati beni o diritti sono amministrati dal trustee a beneficio della persona disabile.

L'esenzione è ammessa se il *trust* soddisfa, congiuntamente, una serie di condizioni:

- l'istituzione del *trust* sia fatta per atto pubblico;
- l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone disabili in favore delle quali il *trust* è istituito; **indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone disabili, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle persone disabili medesime**; individui gli obblighi del *trustee*, **con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave**, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del *trustee*; individui **il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte** all'atto dell'istituzione del *trust* a carico del *trustee*; **stabilisca il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità grave**; stabilisca la destinazione del patrimonio residuo;
- **gli esclusivi beneficiari del *trust* siano le persone con disabilità grave**;
- i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*.

Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* si applicano invece in misura fissa le imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre gli **atti posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo**. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei *trust*, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili**. La disciplina di favore relativa al terzo settore viene inoltre utilizzata per innalzare i parametri relativi alla deducibilità delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei *trust*, che vengono dichiarati deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e nella misura massima di 100.000 euro. Le modalità di attuazione degli **interventi di agevolazione in favore dei *trust*** dovranno essere precisate con successivo decreto.

CAMPAGNE INFORMATIVE E MONITORAGGIO

Sono previste, inoltre, **campagne informative** a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, e la **trasmissione annuale**, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una **relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni** in materia di assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare.